



Repubblica Italiana

# CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

*“Casa Consortile della Legalità”*

## ***REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO***

- Approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 10 febbraio 2011
- Modificato con deliberazione consiliare n. 105 del 08/10/2019  
**(in neretto le parti aggiunte e/o modificate)**

## **ART. 1**

### **Norma generale**

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 4°, dello Statuto Comunale, viene eletto un consigliere aggiunto, in rappresentanza degli stranieri maggiorenni residenti anagraficamente a Mazara del Vallo ininterrottamente da almeno due anni dalla data della consultazione, non appartenenti alla Comunità Europea e non cittadini italiani.

## **ART. 2**

### **Durata della carica**

1. Il Consigliere straniero aggiunto eletto resta in carica per la durata del Consiglio Comunale.
2. In caso di vacanza per qualsiasi causa sopravvenuta la carica viene attribuita al candidato che segue nella lista per numero di voti validi riportati.

## **ART. 3**

### **Sistema di elezione**

1. L'elezione del Consigliere Straniero Aggiunto si effettua con il sistema maggioritario: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti validi.
2. A parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano per età.

## **ART. 4**

### **Modalità di votazione**

1. Le votazioni verranno effettuate tramite una scheda unica sulla quale verranno riportati i nomi dei candidati ammessi, numerati secondo l'ordine di presentazione.
2. Ogni elettore potrà esprimere la sua preferenza ponendo un segno di croce sul candidato prescelto, pena l'annullamento del voto.
3. Il voto è personale, libero e segreto.
4. L'elettore voterà tracciando con la matita, sulla scheda che gli verrà consegnata, un segno sul cognome e nome del candidato preferito, evitando qualsiasi altro segno o indicazione che possa funzionare come segno di riconoscimento.
5. Qualora l'elettore si accorga di avere sbagliato a compilare la scheda e quest'ultima non sia stata ancora inserita nell'urna, l'elettore potrà richiedere al presidente una seconda scheda, restituendo la prima che verrà subito annullata e chiusa in un plico separato. Qualora invece la scheda sbagliata sia già stata inserita nell'urna, non sarà possibile consegnare altra scheda all'elettore.

## **ART. 5**

### **Elettorato attivo**

1. Sono elettori i cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità Europea e non cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età, secondo la legge italiana, alla data della elezione e che abbiano la residenza anagrafica ininterrottamente a Mazara del Vallo da almeno 2 anni.
2. La Commissione Elettorale Comunale redige le liste dei cittadini stranieri elettori, in elenchi alfabetici, distinti in maschili e femminili.

## **ART. 6**

### **Certificato elettorale**

1. Ad ogni cittadino straniero iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto verrà assegnato un numero individuale e verrà recapitato a domicilio un apposito documento elettorale individuale riportante nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e numero assegnato all'interno dell'elenco elettorale, nonché l'indicazione della data e l'orario della votazione oltre alla sede della sezione elettorale a cui l'elettore è assegnato.
2. Il certificato elettorale sarà suddiviso in due parti: una sarà trattenuta all'interno del seggio a dimostrazione dell'avvenuta votazione, l'altra, opportunamente vidimata, sarà riconsegnata all'elettore a riprova dell'espressione del voto.

## **ART. 7**

### **Eleggibilità – requisiti**

1. Sono eleggibili a Consigliere Straniero Aggiunto i cittadini stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
  - maggiore età, secondo la legge italiana;
  - residenza anagraficamente ed ininterrottamente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo da almeno 4 (quattro) anni;
  - non aver riportato condanne penali né in Italia né all'estero, da attestare mediante autocertificazione;
  - regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
  - conoscenza sufficiente della lingua italiana.
2. I candidati non possono firmare la propria candidatura.

## **ART. 8**

### **Data delle elezioni**

1. L'elezione del Consigliere straniero aggiunto si svolgerà nella Domenica successiva a quella fissata per il rinnovo del Consiglio Comunale. Ove la predetta Domenica coincida con una festività nazionale, la data della elezione può essere differita alla Domenica successiva a quella fissata per l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco.
2. Il sindaco, con proprio provvedimento, avvierà la procedura per l'elezione del Consigliere straniero aggiunto non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione e, comunque, dopo l'emissione del decreto dell'assessore regionale per gli enti locali di fissazione delle data per l'elezione del consiglio comunale.
3. Il sindaco da avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.
4. **Nel caso in cui per assenza di candidati non si procede all'elezione del Consigliere aggiunto l'Amministrazione Comunale procede, non oltre il termine di 12 mesi dalla data di elezione del Consiglio Comunale, all'indizione di una nuova elezione.**

## **ART. 9**

### **Costituzione degli uffici elettorali**

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da tre scrutatori, da nominarsi come per le elezioni amministrative, e da un segretario.

2. Lo scrutatore più anziano assume le funzioni di vicepresidente dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

3. Tre membri dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni.

#### **ART. 10**

##### **Nomina del presidente**

1. Il presidente è designato dal Sindaco fra gli elettori comunali purché in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore.

#### **ART. 11**

##### **Nomina degli scrutatori**

1. Coloro che intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla Commissione Elettorale Comunale nei modi e nei termini previsti per la presentazione della domanda per la nomina di scrutatore per i seggi elettorali per l'elezione del consiglio comunale.

2. La Commissione Elettorale Comunale, contestualmente alla nomina degli scrutatori per i seggi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale, provvede, altresì, alla nomina degli scrutatori occorrenti per gli uffici elettorali per l'elezione del Consigliere straniero aggiunto.

3. Nel periodo previsto per la presentazione della domanda per la nomina di scrutatore per i seggi elettorali per l'elezione del consiglio comunale, previa adeguata pubblicizzazione a mezzo di manifesto, coloro che intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla commissione elettorale.

4. Ai nominati il Sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente l'elezione l'avvenuta nomina, per mezzo di messo comunale.

#### **ART. 12**

##### **Nomina del segretario**

1. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori comunali che sappiano leggere e scrivere, nel rispetto della vigente legge regionale in materia.

#### **ART. 13**

##### **Trattamento economico**

1. Ai componenti del seggio elettorale, spetta lo stesso onorario previsto per le elezioni comunali.

#### **ART. 14**

##### **Consegna del materiale occorrente per la votazione**

1. Il Sindaco provvede affinché, nelle ore pomeridiane del giorno precedente l'elezione, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione Elettorale Comunale e una copia della lista stessa autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario

comunale per l'affissione nella sala delle elezioni durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori;

3) cinque copie del manifesto recante le liste dei candidati delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

4) i verbali di nomina degli scrutatori;

5) il pacco delle schede con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6) le urne occorrenti per la votazione;

7) un congruo numero di matite copiative.

## **ART. 15**

### **Presentazione delle candidature**

1. I cittadini stranieri di cui all'art. 5, comma 1°, possono presentare singole richieste di candidature per l'elezione del Consigliere straniero aggiunto.

2. Le singole richieste di candidature dovranno essere corredate da almeno settantacinque firme di sottoscrittori autenticate sui moduli predisposti dal Servizio Elettorale comunale almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle richieste di candidature.

3. Ogni cittadino straniero residente può sottoscrivere una sola lista.

4. Le singole richieste di candidature dovranno essere presentate inderogabilmente dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore d'ufficio e, nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore 12,00, alla Segreteria del Comune nella persona del Segretario comunale.

5. I candidati non possono firmare la propria candidatura.

6. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati indicando il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale comunale.

## **ART. 16**

### **Verifica delle candidature**

1. La Commissione Elettorale Comunale entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna candidatura e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature verifica che le singole richieste di candidature siano state presentate entro il termine prescritto e siano complete di tutte le sottoscrizioni richieste, considerando che la mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti, nonché dei requisiti di cui al precedente art.7, comma 1, sarà motivo di esclusione.

2. Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della candidatura dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto chiesto; decorso infruttuosamente tale termine, la candidatura risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale.

3. Della deliberazione della commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune. I delegati di ciascuna candidatura possono prendere cognizione delle manifestazioni fatte dalla commissione.

4. La Commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle candidature contestate o modificate, che ne facciano richiesta anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

## **ART. 17**

### **Comunicazione al sindaco delle decisioni della C.E.C.**

1. Le decisioni di cui al precedente articolo devono essere comunicate immediatamente al sindaco per la preparazione del manifesto con la lista dei candidati e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione, nonché per la stampa delle schede.

## **ART. 18**

### **Trasmissione al sindaco dell'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti dei candidati.**

1. La commissione elettorale comunale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti indicati nell'art.14, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di candidati presso ogni seggio elettorale.

2. Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16,00 del sabato precedente la elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

## **ART. 19**

### **Accesso degli elettori alla sala delle elezioni**

1. Per accedere al seggio elettorale, l'elettore dovrà presentare:

- il certificato elettorale individuale;
- un documento di riconoscimento in corso di validità, munito di fotografia;

## **ART. 20**

### **Ammissione degli elettori alla votazione**

1. Non ha diritto di votare chi non è iscritto nelle lista degli elettori di sezione.

2. Una copia di detta lista deve essere affissa nella sala della elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

3. Il voto è espresso dall'elettore presentandosi personalmente al seggio elettorale.

4. Il voto è personale, libero e segreto.

5. Il cittadino straniero che si presenterà senza certificato elettorale non potrà essere ammesso ad esercitare il diritto al voto. Dovrà munirsi del certificato elettorale o del duplicato recandosi presso l'ufficio elettorale.

6. All'atto dell'accesso al seggio, verranno controllati i documenti dell'elettore, riportando sulla lista degli elettori gli estremi del documento di identificazione a lato del nome dell'elettore interessato, controfirmato da uno dei componenti del seggio.

7. Compiuta l'operazione di voto, uno dei membri del seggio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome sulla lista elettorale.

## **ART. 21**

### **Costituzione dell'ufficio elettorale ed operazioni preliminari**

1. Alle ore 16.00 del giorno che precede la votazione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.

2. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori comunali presenti che sappiano leggere e scrivere.
3. Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma da uno scrutatore, indi li depone nella prima urna dopo averne controllato il numero, di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.
4. Ultimate le operazioni di cui ai precedenti comma il presidente rinvia le successive alle ore 7,00 del giorno successivo.

#### ***ART. 22***

#### **Ricostituzione dell'ufficio e apertura della votazione**

1. Alle ore 7,00 del giorno della votazione, il presidente ricostituisce l'ufficio e dichiara, poi, aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
2. La votazione deve proseguire sino alle ore 22,00; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

#### ***ART. 23***

#### **Chiusura delle votazione ed accertamento del numero dei votanti**

1. Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione, il presidente:
  - a) Dichiara chiusa la votazione.
  - b) Accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale comunale e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Queste liste prima che inizi lo spoglio dei voti, devono essere, vidimate dal presidente e da due scrutatori e chiuse in plico sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta.
  - c) Conta le schede rimaste nella prima urna o cassetta e riscontra se corrispondono al numero degli iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono chiuse in plico sigillato.

#### ***ART. 24***

#### **Scrutinio**

1. Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, il presidente procede allo spoglio dei voti.
2. Lo scrutatore designato estrae dall'urna le schede, le spiega e li consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce.
3. L'altro scrutatore ed il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.
4. Il presidente conta dopo lo spoglio le schede e riscontra se il numero di esse corrisponde al numero dei votanti.
5. Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzioni nell'ordine indicato.
6. Del compimento del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

## **ART. 25**

### **Schede nulle – schede bianche - schede contestate**

1. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dall'elettore.
2. Sono nulle le schede che:
  - a) non sono quelle prescritte dall'art.14 o non portano il bollo o le firme richieste dall'art.21;
  - b) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
  - c) nelle quali non è comunque chiara la volontà dell'elettore.
3. Sono schede bianche quelle che, regolarmente timbrate e firmate, non portino alcuna espressione di suffragio, né segni o traccia di scrittura.
4. Le schede contestate, che non siano cioè immediatamente attribuibili ai vari candidati, ovvero classificabili come bianche o nulle, verranno definite dal presidente del seggio, sentiti gli altri componenti compresi i rappresentanti di candidati, designati e comunicati secondo la normativa elettorale vigente.

## **ART. 26**

### **Chiusura dello scrutinio**

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.
2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.
3. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in piego sigillato con il bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene rimesso, insieme con il plico delle schede di cui all'art.24 al presidente della prima sezione.

## **ART. 27**

### **Ufficio centrale**

1. La prima sezione elettorale a chiusura del proprio scrutinio assume la funzione di ufficio centrale.
2. I rappresentanti dei candidati presso la prima sezione hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale.

## **ART. 28**

### **Proclamazione dell'eletto**

1. Il presidente dell'ufficio centrale riassume gli esiti degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato e proclama l'eletto, dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza o meno di eventuali cause di ineleggibilità da parte dell'eletto medesimo e salve le definitive decisioni del consiglio comunale di cui al successivo art. 31.
2. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi dell'eletto, deve farsi menzione nel verbale che redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.
3. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.



4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in piego sigillato con il bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due membri di esso, viene rimesso all'ufficio elettorale comunale, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art.24.

5. Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

#### ***ART. 29***

#### **Riconsegna del materiale elettorale**

1. Sarà compito del Presidente del seggio, al termine di tutte le operazioni, riconsegnare all'ufficio Elettorale comunale tutto il materiale utilizzato al seggio.

2. Sarà cura del suddetto ufficio trasmettere alla Segreteria Generale del Comune copia del verbale contenente l'esito della votazione.

3. Eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati all'Albo Pretorio, saranno esaminati dalla Commissione Elettorale Comunale che si esprimerà entro i successivi quindici giorni.

#### ***ART. 30***

#### **Pubblicazione e notificazione dei risultati**

1. Il sindaco pubblica entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio il risultato della elezione e lo notifica all'eletto.

2. Il risultato sarà reso noto mediante apposito manifesto che sarà anche affisso al l'Albo pretorio del Comune.

#### ***ART. 31***

#### **Convalida dell'elezione**

1. Nella seduta immediatamente successiva alla elezione, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione dell'eletto e dichiarare la ineleggibilità di esso quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alla sostituzione norma dell'art.32.

#### ***ART. 32***

#### **Surroga dell'eletto**

1. Nei casi di ineleggibilità o di morte verificatesi anteriormente alla prima adunanza del consiglio comunale che abbia ad oggetto la convalida della elezione la carica verrà assegnata al candidato che segue nella medesima lista per numero di voti validi riportati.

#### ***ART. 33***

#### **Ricorsi**

1. I ricorsi in materia di ineleggibilità e i ricorsi contro le operazioni elettorali soggiacciono alla normativa vigente in materia.

#### ***ART. 34***

#### **Compiti degli uffici comunali**

1. Agli Uffici comunali sono demandati i seguenti compiti:

a) l'Ufficio del Segretario Generale provvederà:

- alla predisposizione dei moduli per la sottoscrizione delle candidature;
- a ricevere le richieste di candidature per l'elezione del Consigliere straniero aggiunto, rilasciandone relativa ricevuta nella quale verrà dato atto dei termini di presentazione (giorno ed ora);

b) l'Ufficio Elettorale comunale provvederà:

- a predisporre apposite liste dei cittadini stranieri elettori in elenchi alfabetici, distinti in maschili e femminili in un seggio elettorale;
- alla stampa ed all'affissione dei manifesti informativi e alla predisposizione e alla stampa delle schede elettorali per la votazione, secondo le indicazioni fornite dal Segretario Generale;

- alla stampa dei certificati elettorali necessari per la votazione;

- alla consegna, mediante notifica a domicilio, dei certificati elettorali ai cittadini stranieri non appartenenti alla unione europea aventi diritto al voto;

- al reperimento, alla consegna, al montaggio ed al successivo smontaggio degli arredi necessari per l'allestimento dei seggi elettorali presso le sedi che verranno individuate;

- alla fornitura del materiale di consumo al seggio elettorale;

- a fornire servizio di assistenza e supporto al seggio elettorale per tutta la durata delle operazioni di votazione e di scrutinio;

- a prendere in carico il materiale che verrà riconsegnato dal presidente del seggio elettorale al termine delle operazioni di scrutinio;

c) il Corpo di Polizia Municipale provvederà al servizio di vigilanza al seggio allestito, per tutta la durata delle operazioni di voto e di scrutinio;

d) l'ufficio Elettorale è autorizzato, altresì, fino da ora ad apportare gli eventuali aggiustamenti di carattere organizzativo che si rendessero necessari nel corso della procedura elettorale e che, comunque, non dovranno in alcun modo modificare l'iter procedurale.

### ***ART. 35***

#### **Disposizioni finali**

1. Per tutte le altre questioni che si potranno presentare nel corso della elezione, si farà riferimento alla normativa vigente in materia elettorale.